

REGOLAMENTO (CE) N. 824/97 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3030/93⁽¹⁾ ha introdotto il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi;

considerando che la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sarà sufficiente a rispondere alle esigenze d'informazione degli operatori e a metterli al corrente dei paesi che fanno parte dell'OMC;

considerando che, a seguito della decisione 96/386/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996⁽²⁾, concernente la conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili, e della decisione 96/207/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'applicazione provvisoria, tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di due accordi in forma di verbali concordati che modificano l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento⁽³⁾, è opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, per tener conto del nuovo regime d'importazione dei prodotti del folklore e artigianali originari di tali paesi;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di autorizzare, in circostanze particolari, l'importazione di quantità supplementari; che sembra auspicabile, in base all'esperienza acquisita, chiarire le modalità della sua applicazione; che pare quindi opportuno precisare che le quantità supplementari accordate per un determinato anno contingentele o categoria potranno, per esempio, essere dedotte da una categoria o da più categorie di prodotti per l'anno in questione o dal limite quantitativo applicabile alla categoria in questione per l'anno contingentele successivo;

considerando che è opportuno precisare che il presente regolamento non prevale sulle disposizioni dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento o su quelle degli accordi bilaterali, nel caso di paesi non membri dell'OMC;

considerando che la licenza d'esportazione deve essere presentata all'autorità competente degli Stati membri per la concessione dell'autorizzazione d'importazione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione; che il mancato rispetto di tale scadenza implica l'impossibilità di importare le merci oggetto della licenza d'esportazione; che sembra tuttavia opportuno consentire l'autorizzazione, in circostanze eccezionali, di una proroga della scadenza per la presentazione delle licenze d'esportazione fino al 30 giugno successivo;

considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione, è sembrato opportuno apportare talune modifiche al regolamento (CEE) n. 3030/93; che si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione della presente modifica per chiarire e aggiornare la portata di talune disposizioni;

considerando che le modifiche apportate all'elenco dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ai dati relativi all'elenco delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti d'importazione non giustifica, considerata la loro natura, il ricorso alla procedura di comitatologia prevista dall'articolo 17 di detto regolamento; che la pubblicazione, da parte della Commissione, degli aggiornamenti periodici di tali elenchi nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* risponde a una necessità di semplificazione amministrativa e sembra sufficiente a soddisfare le esigenze di informazione degli operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

(¹) GU n. 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1).

(²) GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 47.

(³) GU n. L 73 del 21. 3. 1996, pag. 1.